

CONTRATTO DI FORNITURA A PRESTAZIONI DIFFERITE

Tra l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (nel seguito indicata come “ENEA”) con sede e domicilio fiscale in Roma – Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, codice fiscale n. 01320740580, P.IVA 00985801000, in persona del Dr. Massimo Iannetta Responsabile della Divisione Biotecnologie e Agroindustria, da una parte,

e l'Impresa (nel seguito indicata come “Impresa”), con sede e domicilio fiscale in..... Via n...., codice fiscale....., P.IVA....., in persona del , dall'altra parte, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

L'ENEA concede in appalto all'Impresa, la quale per sua parte dichiara di accettare e di assumere l'appalto medesimo con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio, l'esecuzione della fornitura con prestazioni differite di azoto ed elio liquidi e gas tecnici in bombole e relativi servizi aggiuntivi presso il C.R. ENEA di Trisaia, secondo quanto previsto nel presente Contratto, nel documento “Capitolato speciale e Specifiche tecniche, edizione febbraio 2023” e nell'Offerta dell'Impresa.

L'Impresa dichiara inoltre di conoscere ed accettare integralmente e si impegna a rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente in ENEA, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti ENEA, entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Art. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere eseguita con prestazioni/consegne differite sulla base delle esigenze sperimentali dell'ENEA. A tal fine, il responsabile di contratto ENEA invierà le richieste di fornitura all'indirizzo mail indicato dall'Impresa nell'Offerta.

L'appaltatore dovrà fare riferimento, per i beni, i materiali e i prodotti forniti, alle norme tecniche dell'Unione Europea e specifiche tecniche comuni applicabili o, in mancanza di queste, a norme di buona tecnica. I requisiti essenziali di sicurezza sono soddisfatti dai prodotti identificati con il marchio CE.

Art. 3 - DURATA

Il contratto avrà la durata di 8 (otto) mesi a decorrere dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, con facoltà di recesso unilaterale da parte dell'ENEA, senza oneri aggiuntivi per l'Agenzia, con preavviso scritto di almeno due mesi da comunicarsi all'Impresa. In tale ipotesi, fermo restando il pagamento delle prestazioni/forniture già eseguite, nulla sarà dovuto all'Impresa quale onere per mancato utile o per qualsiasi altro indennizzo o rimborso.

Art. 4 - IMPORTO, FATTURAZIONE, PAGAMENTI

L'appalto sarà eseguito e remunerato con sistema "a misura", sulla base dei costi unitari indicati dall'Impresa nell'offerta economica.

L'importo complessivo del contratto, per l'intera durata dello stesso, ammonta a €(.....) IVA esclusa, conformemente all'Offerta presentata dall'Impresa, ed è comprensivo dell'utile e di tutti gli oneri e spese che l'Impresa dovrà sostenere per l'esecuzione dell'appalto.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione della fornitura, e nel rispetto dei casi stabiliti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Impresa sarà obbligata ad assoggettarvisi alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto. Parimenti, se nel corso dell'esecuzione del contratto, si presenti la necessità per sopraggiunte esigenze sperimentali di fornire prodotti non compresi nell'offerta, gli stessi prodotti saranno oggetto di apposita negoziazione tra le parti.

Le fatture, intestate a ENEA Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile, dovranno essere emesse posticipatamente all'effettuazione della fornitura ed inviate, tramite Sistema di Interscambio (SdI), al codice univoco ufficio del Centro Ricerche ENEA (C.U.U.....).

Sulle fatture dovranno essere riportati i seguenti riferimenti:

Contratto fornitura gas – Progetto PNRR – AGRITECH – CUP
I63C22000350007 - CIG ZBE39EFCF6

Le fatture saranno liquidate ad esito positivo del DURC (documento unico di regolarità contributiva), previo benestare del Responsabile del procedimento dell'ENEA, entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

L'ENEA è soggetto tenuto alla applicazione dello “split payment”, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in quanto Ente Pubblico rientrante nel novero delle Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 è presente l'obbligo alla tracciabilità dei flussi finanziari e, a pena di nullità assoluta del contratto ai sensi del comma 8 del citato art. 3, l'Impresa comunica all'Agenzia, per le transazioni finanziarie riferibili al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art 5 - MODIFICHE E ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono applicabili solo se sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere anche clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole devono fissare la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate.

A tal fine, a partire dalla seconda annualità contrattuale (ove sia prevista) i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del presente contratto. L'Impresa potrà richiedere la revisione dei prezzi una sola volta per ciascuna annualità e la richiesta dovrà essere inoltrata via PEC al RUP unitamente ad eventuali documenti probatori per comprovare l'aumento dei prezzi.

Art. 6 - PENALI

Nel caso di ritardi nella consegna totale o parziale della fornitura, rispetto alla tempistica indicata nel documento “Capitolato speciale e Specifiche tecniche, edizione febbraio 2023”, sarà applicata a carico dell’Impresa e per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo della fornitura.

Nel caso in cui le penali superino la misura del 10% (dieci per cento) dell’importo della fornitura, l’ENEA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dal totale inadempimento o da una esecuzione parziale della fornitura.

Inoltre, ai sensi del comma 6 dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021 e s.m.i., per i casi di:

a) mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, di cui all’art. 47 comma 3

b) mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle Offerte, di cui all’art. 47 comma 3-bis

c) (solo se previsto) mancato rispetto della quota del 30 per cento di assunzioni di giovani e donne, di cui all’art. 47 comma 4

per tutte le fattispecie sopra citate è prevista l'applicazione di penali, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso, pari ad una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Il limite massimo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Inoltre, per i soli casi di cui alla precedente lettera a), si prevede l'interdizione dalla partecipazione, per un periodo di dodici mesi, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC. Per l'irrogazione delle penali, l'ENEA non avrà obbligo di preavviso o di altre formalità.

Art. 7 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esecuzione del contratto, all'atto della sottoscrizione l'Impresa è obbligata a costituire apposita cauzione definitiva per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale, nei modi stabiliti dal comma 4, dall'art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016, cauzione eventualmente ridotta ai sensi dell'art. 93, comma 7, del citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nei casi previsti dall'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esonero dalla prestazione della garanzia è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 8 - RAPPRESENTANTI DELL'ENEA E DELL'IMPRESA

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per l'ENEA è il Dr. Raffaele Lamanna, che provvederà alla verifica del rispetto degli obblighi dell'Impresa. Prima dell'inizio delle attività, l'Impresa comunicherà per iscritto al Responsabile del Procedimento dell'ENEA, il nominativo del suo Rappresentante.

Art. 9 - ATTIVITÀ DEL PERSONALE DELL'IMPRESA

L'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona

esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell'attività dell'Impresa medesima, è dipendente dell'ENEA, anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di direzione politica o amministrativa nell'organizzazione dell'Agenzia.

La medesima prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia dell'ENEA, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo di cui al precedente art. 7, senza riconoscimento alcuno per gli eventuali servizi e/o prestazioni fornite e salva la facoltà dell'ENEA di richiedere i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.

Art. 10 - ONERI FISCALI

Saranno a carico del fornitore le spese di bollo (in ragione di una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate e allegati) e tutti gli oneri fiscali inerenti l'esecuzione del presente contratto.

L'IVA sarà a carico dell'ENEA nella misura stabilita dalla legge.

Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto quando ricorrano una o più delle condizioni richiamate all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In tali casi l'ENEA sarà tenuta a corrispondere all'Impresa esclusivamente il corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La risoluzione del contratto porterà inoltre all'incameramento da parte dell'ENEA della garanzia definitiva.

Art. 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

E' escluso l'arbitrato per la risoluzione delle controversie.

Per ogni controversia, diretta o indiretta, che sia relativa all'oggetto del presente contratto nonché alla sua interpretazione, applicazione ed esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente contratto.

Per ENEA

Per l'Impresa

Il delegato alla spesa

Il legale rappresentante

Il sottoscritto legale rappresentante dell'Impresa dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto e di approvarlo in ogni sua parte e per intero.

Il legale rappresentante

.....